

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 Natura giuridica**

1. L'Ente di Gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po tratto vercellese e alessandrino, qui di seguito per brevità, denominato Ente-Parco, è ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L'Ente-Parco ha sede legale nel comune di Valenza (AL).
3. Il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva e l'Assemblea dei Sindaci possono riunirsi anche in sedi istituzionali diverse da quella individuata come sede legale ove sussistano particolari motivazioni.

### **Articolo 2 Competenza territoriale**

1. L'Ente-Parco ha competenza gestionale, secondo le vigenti normative, sul territorio delle seguenti aree protette e di quelle istituite successivamente all'approvazione del presente Statuto:
  - a) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po tratto vercellese e alessandrino - di cui alla legge regionale 17.4.1990, n° 28 (e successive modificazioni e integrazioni)
  - b) Riserva Naturale Speciale del Torrente Orba - di cui alla legge regionale 2.5.1989, n° 28 (a integrazione della L.R. 7.9.1987, n° 50).
2. L'Ente-Parco, ai fini operativi, individua, all'interno del territorio tutelato di cui al precedente comma 1, quattro ambiti territoriali omogenei così definiti:
  - a) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po tratto vercellese e alessandrino - porzione compresa tra il ponte Crescentino-Verrua Savoia e la traversa del canale Lanza a Casale Monferrato;
  - b) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po tratto vercellese e alessandrino - porzione compresa tra la traversa del canale Lanza a Casale Monferrato e il confine comunale Valmacca/Bozzole;
  - c) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po tratto vercellese e alessandrino - porzione compresa tra il confine comunale Valmacca/Bozzole e il confine regionale Piemonte/Lombardia a Isola Sant'Antonio;
  - d) Riserva Naturale Speciale del Torrente Orba.
3. L'Ente-Parco provvede ad allestire Sedi operative e Centri visita presso comuni il cui territorio sia compreso nelle aree protette del Po o dell'Orba o presso immobili di proprietà della Regione Piemonte adiacenti alle stesse aree protette, al fine di realizzare compiutamente il decentramento del personale e ottenere una più omogenea distribuzione territoriale dei servizi.

### **Articolo 3 Finalità**

1. L'Ente-Parco ha lo scopo di perseguire le seguenti finalità, previste e stabilite dall'art. 4 della L.R. 17.4.1990, n° 28 (e s.m.i.), per quanto attiene il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po tratto vercellese e alessandrino:
  - a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale anche mediante interventi di ricostruzione di ambiti naturali;

- b) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque del Po al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;
  - c) consentire il regolare svolgimento e promuovere lo sviluppo dell'attività agricola;
  - d) organizzare sul territorio la ricerca scientifica e le attività didattiche, culturali e ricreative;
  - e) tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento alle Aree istituite a Riserva Naturale;
  - f) consentire, attraverso idonei strumenti di pianificazione territoriale, l'organizzazione del territorio delle Zone di Salvaguardia rendendola coerente con le finalità di cui ai precedenti punti e graduando le forme di tutela urbanistica;
  - g) concorrere alla realizzazione dei piani e progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi della Legge 18.5.1989, n° 183.
2. L'Ente-Parco ha inoltre lo scopo di conseguire le seguenti finalità, previste e stabilite dall'art. 3 della L.R. 7.9.1987, n° 50, per quanto attiene la Riserva Naturale Speciale del Torrente Orba:
- a) tutelare la presenza delle specie avifaunistiche presenti o che dovessero in futuro insediarsi;
  - b) conservare e migliorare le condizioni e le caratteristiche ambientali dei luoghi;
  - c) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici e culturali;
  - d) consentire e salvaguardare le attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente e con il miglioramento delle caratteristiche dell'area, con tecnologie atte ad evitare inquinamenti delle acque e dei suoli.
3. L'Ente-Parco può esercitare attività commerciali quando non si pongano come attività prevalenti e siano coerenti con i fini istituzionali dell'Ente-Parco medesimo.
4. L'Ente-Parco può acquisire quote di partecipazione in società a capitale maggioritario pubblico la cui ragione sociale sia la gestione dei servizi dell'Ente-Parco o comunque sia compatibile con le proprie finalità.
5. La partecipazione dell'Ente-Parco a società comporta l'assunzione di ogni responsabilità giuridica e finanziaria conseguente.

#### **Articolo 4**

#### **Denominazione e simbolo dell'Ente-Parco**

1. L'Ente-Parco si identifica con il nome definito nella L.R. 17.4.1990, n° 28 (e s.m.i.) e con il simbolo approvato dal Consiglio Direttivo.
2. L'uso e la riproduzione di nome e simbolo per fini non istituzionali sono vietati.
3. L'Ente-Parco, nelle attività correnti, si può identificare con la denominazione abbreviata di "Parco Fluviale del Po e dell'Orba".

### **TITOLO II - ORGANI**

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Articolo 5**

#### **Composizione**

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ente-Parco, secondo quanto sancito dall'art. 5, comma 2, lett. c) della L.R. 13.4.1995, n° 65, è così composto:

- a) cinque membri nominati con voto limitato dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Trino, Valenza, Valmacca e Verrua Savoia;
- b) un rappresentante nominato d'intesa tra i Comuni di Bosco Marengo, Casalcermeli e Predosa;
- c) un rappresentante della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di Alessandria;
- d) quattro membri nominati dalla Provincia di Alessandria, di cui due designati dalle Organizzazioni Professionali Agricole e due designati dalle Associazioni Ambientaliste;
- e) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza.

## **Articolo 6**

### **Durata in carica del Consiglio Direttivo**

- 1. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni dalla data del suo insediamento.
- 2. I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.
- 3. I membri del Consiglio Direttivo eletti in rappresentanza dei Comuni possono essere scelti anche tra persone che non facciano parte dei Consigli degli enti medesimi.
- 4. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di nomina del membro sostituito.
- 5. I poteri del Consiglio Direttivo decaduto sono prorogati secondo i termini stabiliti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.
- 6. I consiglieri che non partecipano a tre sedute anche non consecutive nel corso dell'anno solare devono dare comunicazione per iscritto.
- 7. Il Presidente è tenuto a segnalare, all'ente che ha provveduto alla nomina, il nominativo dei consiglieri risultati assenti, ai sensi del comma precedente, unitamente alle giustificazioni pervenute.
- 8. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta all'Ente-Parco e all'ente che ha effettuato la nomina, diventano efficaci e irrevocabili dal momento in cui vengono comunicate al Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, e non necessitano di presa d'atto.

## **Articolo 7**

### **Prima adunanza del Consiglio Direttivo**

- 1. Il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
- 2. Il Consigliere più anziano di età convoca la prima adunanza del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione delle nomine della maggioranza dei componenti, tramite avvisi di convocazione trasmessi almeno 10 giorni prima della seduta o trasmessi fino al giorno precedente la seduta ai consiglieri la cui nomina sia pervenuta all'Ente-Parco dopo la scadenza del termine prima indicato. Egli inoltre presiede la seduta fino alla nomina del Presidente.
- 3. L'ordine del giorno della adunanza per l'insediamento o rinnovo del Consiglio Direttivo nella sua interezza comprende, previo esame delle eventuali cause di incompatibilità ai sensi di legge, le deliberazioni di presa d'atto della nomina dei Consiglieri e di elezione del Presidente, del Vicepresidente e della Giunta Esecutiva.

4. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 9 e 10 del presente Statuto.

## **Articolo 8**

### **Convocazione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente:
  - a) di propria iniziativa;
  - b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Tale richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno 3 volte l'anno per l'approvazione dei bilanci ed in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia disposta in tal senso.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1) l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta e rispettare l'ordine del giorno da questa previsto.
4. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente-Parco e all'Albo Pretorio del Comune in cui è la sede legale dell'Ente-Parco e inviato ai membri del Consiglio Direttivo, nei seguenti termini:
  - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, a mezzo di raccomandata postale o a mano, ai membri del Consiglio Direttivo.
  - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, a mezzo di telegramma, per i casi di motivata urgenza.

## **Articolo 9**

### **Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo**

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Non si computano per determinare la maggioranza di cui al comma 1 coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi secondo i casi stabiliti dalla legislazione vigente.

## **Articolo 10**

### **Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

## **Articolo 11**

### **Pubblicità delle sedute del Consiglio Direttivo**

1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche, fatta salva diversa previsione di legge.

## **Articolo 12**

### **Funzioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo:
  - a) adotta lo Statuto dell'Ente-Parco e delibera ogni revisione o abrogazione del medesimo;
  - b) elegge il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta Esecutiva dell'Ente-Parco;
  - c) individua il Comune sede legale dell'Ente-Parco scegliendolo tra i Comuni ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente-Parco;
  - d) delibera il programma annuale e pluriennale dell'Ente-Parco;
  - e) delibera i bilanci annuali e pluriennali, le loro variazioni ed il conto consuntivo;
  - f) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e le proposte di dotazione organica;
  - g) delibera i regolamenti previsti dalla vigente normativa;
  - h) esprime i pareri richiesti dalla vigente normativa;
  - i) adotta gli strumenti di pianificazione previsti dalla vigente normativa;
  - j) nomina i rappresentanti dell'Ente-Parco presso altri enti e organismi esterni, per quanto di competenza del Consiglio Direttivo, secondo disposizioni di legge;
  - k) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali;
  - l) ratifica le deliberazioni adottate in via d'urgenza dalla Giunta Esecutiva.

## **Articolo 13**

### **Commissioni consiliari**

1. Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali il Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni che esprimono parere consultivo, composte da membri del Consiglio medesimo. Le commissioni eleggono il loro presidente. Possono essere invitati a partecipare ai lavori istruttori esperti, rappresentanti delle popolazioni locali, degli operatori socio-economici della zona e delle associazioni che svolgono la loro attività all'interno delle aree protette.
2. Le modalità di nomina dei componenti e il funzionamento delle commissioni sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. Le riunioni delle Commissioni consiliari non costituiscono seduta di Organi dell'Ente-Parco e pertanto comportano solo il rimborso delle spese ai Consiglieri

## **LA GIUNTA ESECUTIVA**

### **Articolo 14**

#### **Composizione**

1. La Giunta Esecutiva dell'Ente-Parco è così composta:
  - a) dal Presidente che la presiede;
  - b) dal Vicepresidente che ne fa parte di diritto;
  - c) da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 15**

### **Elezione**

1. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, alla prima adunanza, secondo le modalità fissate dal presente Statuto.
2. L'elezione deve avvenire in seduta pubblica e a scrutinio palese.
3. Per l'elezione della Giunta Esecutiva è necessario ottenere la maggioranza della metà più uno dei Consiglieri assegnati.
4. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente, di Vicepresidente e degli Assessori nel numero previsto dalle normative vigenti, a seguito di dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
5. Possono essere presentati più documenti programmatici.
6. Nessun Consigliere può validamente sottoscrivere più di un documento programmatico.
7. Le proposte con l'allegato documento devono essere depositate, presso gli uffici dell'Ente-Parco, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza nella quale si discute dell'elezione.

## **Articolo 16**

### **Durata in carica e incompatibilità**

1. I membri della Giunta Esecutiva durano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo che, nella sua prima seduta, deve provvedere alla nomina della nuova Giunta Esecutiva.
2. I membri della Giunta Esecutiva non possono rivestire la carica di parlamentare, consigliere regionale, consigliere provinciale, presidente o assessore di comunità montana o sindaco, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.R. 12/1990 (e s. m. i.).
3. L'esistenza di cause di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della candidatura alla carica di assessore o accertata mediante provvedimento formale da parte dell'Ente-Parco anche quando tali cause insorgano successivamente alla nomina. Entro 10 giorni dalla nomina o dall'avvenuto accertamento della causa di incompatibilità, salvo l'esercizio del diritto di opzione, l'interessato è sospeso dalla carica di assessore con provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Ente-Parco e non partecipa alle sedute della Giunta Esecutiva.
4. Decorso ulteriore 10 giorni senza che le cause di incompatibilità siano state rimosse o non ne sia stata accertata l'insussistenza, l'interessato decade dalla funzione di assessore e il Consiglio procede alla sua sostituzione.
5. I membri della Giunta Esecutiva che non partecipino a tre sedute consecutive devono dare comunicazione per iscritto.
6. Il Presidente dell'Ente-Parco è tenuto a segnalare al Consiglio Direttivo i casi di assenza ingiustificata dei membri della Giunta per tre sedute consecutive.

## **Articolo 17**

### **Convocazione**

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni tre mesi o entro quindici giorni qualora ne faccia richiesta almeno

un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede.

2. Le modalità di convocazione e di trasmissione dell'ordine del giorno sono disciplinate dall'organo stesso con apposito regolamento.

## **Articolo 18**

### **Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni**

1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vicepresidente ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo presiede l'Assessore più anziano di età presente.
3. La Giunta Esecutiva non può deliberare su proposte non comprese nell'ordine del giorno, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17, salvo la presenza e il consenso di tutti i componenti.
4. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza assoluta dei presenti con votazioni palesi e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi secondo i casi stabiliti dalla legislazione vigente.
6. Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono immediatamente esecutive fatta salva diversa sospensione dell'esecutività votata a maggioranza dei presenti.
7. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.

## **Articolo 19**

### **Revoca del Presidente, del Vicepresidente e dei membri di Giunta Esecutiva**

1. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri della Giunta Esecutiva cessano dalla carica in caso di approvazione di un provvedimento di revoca motivata e costruttiva adottato in forma palese per appello nominale.
2. La proposta di revoca nei confronti dell'intera Giunta Esecutiva deve essere sottoscritta da almeno due terzi dei Consiglieri assegnati e può essere proposta nei confronti dell'intera Giunta Esecutiva o dei singoli membri; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e di un nuovo esecutivo.
3. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è trasmessa ai consiglieri a mezzo raccomandata postale o consegnata a mano.
4. Se il Presidente non procede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine previsto dal precedente comma, il Consiglio stesso può essere convocato dal Consigliere più anziano proponente il provvedimento di revoca.
5. L'approvazione della revoca comporta la proclamazione del nuovo esecutivo e l'adozione del nuovo programma proposti con il provvedimento medesimo.
6. Le procedure descritte nel presente articolo si applicano anche nel caso di revoca del Presidente, del Vicepresidente e dei singoli membri di Giunta.

## **Articolo 20**

### **Dimissioni dei singoli componenti**

1. Le dimissioni di un componente la Giunta Esecutiva devono essere presentate per iscritto, diventano efficaci e irrevocabili dal momento in cui vengono comunicate al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile e non necessitano di presa d'atto.
2. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio Direttivo nella stessa seduta in cui si dichiara la causa di cessazione, con le modalità di cui al presente Statuto.

## **Articolo 21**

### **Funzioni e attribuzioni**

1. La Giunta Esecutiva collabora con il Presidente nel governo dell'Ente-Parco e opera attraverso deliberazioni.
2. La Giunta Esecutiva compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Direttivo e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente o dei dirigenti dell'Ente-Parco.
3. La Giunta Esecutiva collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo, riferisce annualmente al Consiglio Direttivo sulle proprie attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La Giunta Esecutiva in particolare:
  - a) predispone le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del Consiglio Direttivo;
  - b) approva il Programma operativo dell'Ente-Parco;
  - c) approva la progettazione preliminare e definitiva;
  - d) provvede al prelievo dei Fondi di riserva;
  - e) approva le relazioni annuali sull'attività dell'Ente-Parco;
  - f) adotta regolamenti e indirizzi sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - g) assegna gli obiettivi e le risorse necessarie ai dirigenti dell'Ente-Parco e valuta il raggiungimento dei risultati.
5. La Giunta Esecutiva può, in caso d'urgenza debitamente motivata e sotto la propria responsabilità, deliberare su materie di competenza del Consiglio..
6. Le deliberazioni suddette sono sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
7. Il Consiglio Direttivo, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta Esecutiva, può, con successivi provvedimenti, prendere decisioni in merito alle conseguenze già prodotte dalle deliberazioni non ratificate o modificate.

## **PRESIDENTE**

### **Articolo 22**

#### **Funzioni e attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente dell'Ente-Parco è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri secondo le modalità richiamate per l'elezione della Giunta Esecutiva e la normativa di settore.
2. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente-Parco ai sensi della normativa vigente e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, purché permanga nel Consiglio stesso.
3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva, sovrintende al funzionamento generale dell'Ente-Parco stesso ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi e dai regolamenti vigenti.



4. Le dimissioni del Presidente devono essere presentate per iscritto all'Ente-Parco, diventano efficaci e irrevocabili dal momento in cui vengono comunicate al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile e non necessitano di presa d'atto.
5. Il Consiglio Direttivo a tal fine deve essere convocato entro 15 giorni dalla data di ricezione delle dimissioni da parte dell'Ente-Parco e deve essere riunito nei successivi 30 giorni.
6. Il Presidente decade dal suo incarico automaticamente in caso di mancata convocazione del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva nel numero minimo annuo di sedute previste. Al Presidente si applicano le disposizioni dell'art 6 relative alla durata in carica e all'incompatibilità dei Consiglieri e le disposizioni dell'art. 19 relative alla revoca, salvo quanto previsto dal comma seguente.
7. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di parlamentare, consigliere regionale, consigliere provinciale, presidente o assessore di comunità montana, sindaco o assessore comunale.

## **ALTRI ORGANISMI**

### **Articolo 23 Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente dell'Ente-Parco è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri secondo le modalità richiamate per l'elezione della Giunta esecutiva.
2. Il Vicepresidente non è organo dell'Ente-Parco e ha l'esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Per la durata in carica e le cause di incompatibilità e la revoca si applicano le disposizioni previste per il Presidente dell'Ente-Parco.

### **Articolo 24 Assemblea dei Sindaci e Comunità delle aree protette**

1. È costituita, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 17.4.1990, n°. 28 (e s.m.i.), l'Assemblea dei Sindaci dei comuni del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po tratto vercellese e alessandrino. Essa ha il compito di nominare i cinque membri che la rappresentano, all'interno del Consiglio Direttivo dell'Ente-Parco.
2. A tal fine il territorio tutelato dall'Ente-Parco, appartenente al Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po tratto vercellese e alessandrino, è suddiviso in cinque zone:
  - a) zona 1, comprendente i comuni di: Crescentino, Verrua Savoia, Moncestino, Gabiano, Fontanetto Po e Palazzolo Vercellese;
  - b) zona 2, comprendente i comuni di: Trino, Camino, Morano sul Po, Pontestura e Coniolo;
  - c) zona 3, comprendente i comuni di: Casale Monferrato, Frassineto Po, Valmacca, Bozzole e Pomaro Monferrato;
  - d) zona 4, comprendente i comuni di: Valenza, Precetto di Valenza e Bassignana;
  - e) zona 5, comprendente i comuni di: Alluvioni Cambiò, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti e Guazzora.
3. L'Assemblea dei Sindaci dei comuni del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po tratto vercellese e alessandrino, integrata dai Sindaci dei comuni della Riserva Naturale Speciale del Torrente Orba e dai Presidenti delle Province territorialmente interessate, costituisce la Comunità delle aree protette in gestione all'Ente-Parco;

4. Ciascun componente della suddetta Comunità delle aree protette può delegare un assessore del proprio ente in funzione vicaria.
5. La Comunità delle aree protette è soggetto consultivo e propositivo dell'Ente; in particolare il suo parere è obbligatorio:
  - a. sugli strumenti di piano e di programma previsti per legge;
  - b. su altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;
  - c. sul bilancio e sul conto consuntivo.
2. I termini per l'espressione dei pareri di cui al precedente comma sono stabiliti in 30 giorni a partire dal ricevimento degli atti da parte del Presidente della Comunità delle aree protette.
3. La Comunità delle aree protette esprime il proprio parere sul Piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attività compatibili che deve essere approvato dall'Ente-Parco e dagli enti rappresentati nella Comunità stessa ai fini dell'attuazione.
4. La Comunità delle aree protette elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente e adotta un proprio regolamento.
5. La Comunità delle aree protette è convocata ai sensi del regolamento di cui al comma precedente almeno due volte l'anno o quando venga richiesto da un terzo dei suoi componenti.
6. La prima seduta della Comunità delle aree protette è convocata dal Presidente della Provincia maggiormente rappresentata, anche su richiesta del Presidente dell'Ente-Parco.
7. Gli atti della Comunità delle aree protette sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente-Parco.

#### **Articolo 25**

##### **Indennità, compensi e rimborsi**

1. Al Presidente spetta l'indennità di carica nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Regionale, oltre ai rimborsi delle spese sostenute.
2. A tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, per le sedute dei rispettivi organi regolarmente convocati, sono corrisposti i gettoni di presenza o le indennità e i rimborsi spese.
3. Il Consiglio Direttivo disciplina i casi di partecipazione a missioni degli amministratori dell'Ente-Parco.

#### **Articolo 26**

##### **Verbalizzazione e pubblicizzazione**

1. Il segretario degli organi collegiali dell'Ente-Parco redige il verbale delle decisioni assunte nelle sedute e lo sottoscrive insieme al Presidente.
2. La pubblicazione e il controllo degli atti avviene nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi in materia. L'elenco delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Ente-Parco è trasmesso, per via telematica, ai Comuni e alle Province nel cui territorio sono comprese le aree protette in gestione all'Ente-Parco.

### **TITOLO III**

#### **PERSONALE DIPENDENTE**

#### **Articolo 27**

##### **Personale**

1. Al personale dipendente dell'Ente-Parco si applicano l'ordinamento e il trattamento economico del personale regionale ai sensi delle leggi e dei contratti collettivi vigenti.

## **Articolo 28**

### **Direttore**

1. Il Direttore dell'Ente-Parco è segretario del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e della Comunità delle aree protette di cui al precedente articolo 24. Di tali funzioni ne può essere eccezionalmente delegato l'esercizio a un funzionario dell'Ente-Parco in caso di impedimento del Direttore.
2. Il Direttore ha il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività dell'Ente-Parco, risponde direttamente agli organi di governo dell'Ente-Parco, partecipa con voto consultivo alle riunioni degli organi medesimi, cura l'esecuzione delle deliberazioni, esercita ogni altro compito inerente l'attività del personale e la gestione dell'Ente-Parco, ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'Ente-Parco e la struttura gestionale e nell'ambito degli indirizzi politici dettati dagli organi dell'Ente-Parco svolge i propri compiti con autonomia gestionale.
3. In particolare il Direttore:
  - dirige la struttura organizzativa dell'Ente-Parco, verifica i risultati e controlla i tempi, i costi e i rendimenti dell'attività amministrativa;
  - provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse formalmente assegnate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
  - svolge funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studio e ricerca;
  - verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttività del personale della struttura di cui è responsabile;
  - provvede alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze;
  - individua, tra i dipendenti dell'Ente-Parco, la figura professionale alla quale delegare le competenze sopra citate relative alle manifestazioni di conoscenza;
  - effettua la contestazione degli addebiti, cura l'istruttoria del procedimento disciplinare e applica le sanzioni disciplinari nel rispetto delle procedure stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali;
  - adotta gli atti di gestione del personale e attribuisce i trattamenti economici accessori sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Esecutiva nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente così come definiti dai contratti collettivi di lavoro;
  - è responsabile dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, e adotta i provvedimenti di cui all'art. 23, comma 5, della L.R. n° 27/1994;
  - promuove le liti attive e passive e può conciliare e transigere se a ciò espressamente delegato dalla Giunta Esecutiva;
  - presiede le commissioni di gara, di concorso, e stipula i contratti;
  - rappresenta, agli organi di direzione politica, gli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni;
  - razionalizza e semplifica le procedure;
  - impartisce direttive e indirizzi ai collaboratori;

- applica le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dalla vigente normativa legislativa e contrattuale;
  - determina, nell'ambito dei criteri definiti dalla Giunta Esecutiva gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale, nel rispetto delle procedure dai contratti collettivi nazionale di lavoro del personale dipendente;
  - fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
  - affida gli incarichi di consulenza per le questioni attinenti l'esercizio delle funzioni affidate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della L.R. 8/8/1997, n° 51;
  - svolge le funzioni previste dalla L.R. 51/1997 in quanto non espressamente attribuite agli organi di direzione politica;
4. Al Direttore sono inoltre attribuiti i seguenti compiti e poteri:
- in qualità di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;
  - dirige la struttura organizzativa a cui è preposto e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate, ripartendole tra le strutture dell'Ente-Parco sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività e i procedimenti amministrativi;
  - propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l'attuazione;
  - provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

## **Articolo 29**

### **Il dirigente**

1. Nel caso di presenza all'interno dell'Ente-Parco di più figure dirigenziali, la Giunta Esecutiva individua le competenze in applicazione della vigente normativa regionale in materia di incarichi dirigenziali

## **TITOLO IV**

### **STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE POPOLARE**

## **Articolo 30**

### **Partecipazione e consultazione**

1. L'Ente-Parco auspica e promuove le più ampie forme di partecipazione e consultazione dei cittadini, forze sociali, organizzazioni di categoria, enti pubblici e privati e associazioni per la valorizzazione e la tutela del proprio territorio.
2. L'Ente-Parco può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti interessati (popolazioni locali, categorie di operatori socio-economici e culturali) su specifici problemi.
3. Sono individuate come possibili forme di partecipazione popolare quelle previste dal vigente statuto della Regione Piemonte.
4. Al fine di agevolare l'esercizio delle forme di partecipazione di cui sopra il Consiglio Direttivo regola l'istituzione di funzioni organizzative per le relazioni con il pubblico, nonché tempi e relative procedure.

**TITOLO V**  
**ALTRE DISPOSIZIONI**

**Articolo 31**  
**Revisione dello Statuto**

1. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.